

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE OGIASTRA INFORMA

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 16.00, presso la sede sociale si é riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Ogliastro Informa.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione Concu Rita, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e Pilia Elisabetta quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola la Presidente Concu Rita, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI

Registrato il 26 GEN 2023
AI N° 33 Serie 3
Esatti € *ESATTE*

Direzione Provinciale Di Nuoro

Ufficio Territoriale Di Lanusei

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale

Anna Maria Falchi

Firma sostituto del Direttore Provinciale Domenico Ottavio



L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Sardegna, provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 17.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Elisabetta Rla

Il Presidente

Anna M. L.



ALLEGATO AL

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE OGIASTRA INFORMA

NOME COGNOME

FIRMA

MARONGIU LORENZA

Lorenza Marongiu

CARTA M. ROSA

Carta M. Rosa

COSTA FRANCESCO

Costa Francesco

FERRELLI LUCIANO

Ferrelli Lucio

MEREU TONINA

Meru Tonina

FLOREDDU STELLA

Floreddu Stella

FERRELLI VINCENZO

Ferrelli Vincenzo

MONNI NATALINA

Monni Natalina

ROBERTO ROBERTA

Roberto Roberto

MURGIA ANNA ROSA

Murgia Anna Rosa

AGUS VIOLETTA

Agus Violetta

DEMURTAS ANNA MARIA

Demurtas Anna Maria

CRISTO VALENTINA

Cristo Valentina

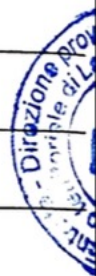
Sono presenti con delega:

FAMIGLIA

FIRMA

FAM. SABA DELEGA MARONGIU LORENZA

Lorenza Marongiu



STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

l'Associazione senza personalità giuridica denominata "ASD APS Ogliastro Informa ETS"

(di seguito in questo statuto più brevemente indicata come "Associazione"), con sede legale

in Ilbono Via Su Parisi n°12, 08040 Ilbono. Non costituisce modifica statutaria il

trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per

l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel

Registro Regionale delle APS ex .Lg 383/2000. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico

nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende

soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore,

attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o Nazionale delle associazioni di

promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. A decorrere

dall' istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta

iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o

l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione

sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà

quindi "ASD APS Ogliastro Informa ETS " L'Associazione dovrà da quel momento

utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituita e organizzata in forma di Associazione

di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs. n.117/07, e successive

modifiche.

ART. 2 SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e si oppone ad ogni forma di razzismo.

In particolare, essa intende operare come Ass.ne di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, nonché come Ass.ne Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI.

ART.3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale indicate nell'art. 5 D.lgs. 117/17, di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Riunire care givers di persone con disabilità al fine di supportarle nel progetto di vita del proprio caro con disabilità, contro ogni forma di istituzionalizzazione, e nel raggiungimento del suo massimo sviluppo di potenziale umano;
- Favorire la collaborazione e lo scambio di attrezzature e presidi utili alla persona con disabilità;
- Garantire l'inserimento di bambini e persone con disabilità nelle scuole pubbliche di ogni grado, nei modi e nelle forme meglio rispondenti al pieno rispetto della loro identità, attraverso un'azione di formazione e sensibilizzazione di tutti gli attori gravitanti intorno al mondo della Scuola;

- Promuovere attività volte alla promozione e diffusione della cultura del volontariato e di sensibilizzazione rispetto alla situazione delle persone e delle famiglie di persone con disabilità, anche attraverso un'azione sinergica con le associazioni che, a vario titolo, si occupano di disabilità;

- Supportare le persone e le famiglie con disabilità nella gestione e nell'organizzazione di esperienze di viaggio accessibili ed inclusive;

- Promuovere iniziative per l'inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro;

- Promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità, anche attraverso la realizzazione di percorsi di potenziamento delle autonomie finalizzati al raggiungimento della migliore soluzione di vita e abitativa della persona con disabilità (c.d. dopo di noi);

- Promuovere, progettare, organizzare e gestire attività sportive per persone con disabilità.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza;

- Organizzare attività didattiche e formative per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- Promuovere ogni forma di efficace ed efficiente utilizzo delle risorse previste dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria per le persone con disabilità.

- Garantire la tutela economica e sociale dei soci effettivi: l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

L'Associazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti.

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta.

ART. 4 REGOLAMENTI, LAVORATORI E VOLONTARI

Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell'Associazione nonché i rapporti fra l'Associazione e i soci relativamente alle attività stesse.

L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive alle quali intende affiliarsi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I volontari prestano la propria opera gratuitamente: sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/07. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18.D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017. 17

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato e può essere consultato dagli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.6 SOCI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Nello specifico possono essere soci i genitori o care givers di persone con disabilità o persone con disabilità.

Il socio riconosce la famiglia della persona con disabilità come principale protagonista nel suo percorso di sviluppo neurologico, intellettuale, sociale e affettivo.

Il socio si dichiara contrario ad ogni forma di internamento o istituzionalizzazione.

ART.7 BENEMERENZE

Le persone fisiche o giuridiche possono partecipare come:

- SOSTENITORI: persone fisiche o giuridiche che partecipano con una donazione liberale;
- BENEMERITI: persone fisiche o giuridiche che abbiano reso particolari servizi alla vita

dell'Associazione. La qualità di benemerito viene conferita dall'Assemblea dei Soci.

ART.8 AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.



ART 9. COMPATIBILITÀ E DIRITTI DEI SOCI

L'essere socio dell'associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre

Associazioni similari, con il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre

società sportive nell'ambito della medesima disciplina. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ART.10 DOVERI DEI SOCI

I soci collaborano con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto del principio di democrazia interna.

Gli associati hanno inoltre l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

• versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipa senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la



decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

ART.12 ORGANI

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

ART.13 VOTI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 10 eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

ART.14 ASSEMBLEE ORDINARIE

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai contatti risultanti dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

ART.15 ASSEMBLEE STRAORDINARIE

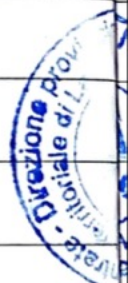
L'Assemblea Straordinaria viene convocata per modificare Atto costitutivo e Statuto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea Straordinaria è convocata anche convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



ART. 16 CONVOCAZIONE

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai contatti risultanti dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

ART.17 VALIDITÀ

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

ART.18 RAPPRESENTANZA

Ogni socio impedito di partecipare può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto deliberativo.

ART.19 ASSEMBLEA

I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con l'elezione del Presidente.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART.20 VOTAZIONI

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, se non essa stessa non deliberi di votare per appello nominale.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve essere effettuata a scrutinio segreto: risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze.

ART.21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci effettivi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti.

Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 22 PRESTAZIONI

Il Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente.

ART.23 AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo si occupa di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di beni mobili e immobili di proprietà/affido dell'associazione.

ART. 24 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità.

Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

ART.25 VALIDITÀ

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART.26 DECADENZA

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio sono considerati dimissionari.

ART.27 POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

ART.28 CARICHE

Qualora le circostanze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri poteri di rappresentanza e procedure per necessarie per l'espletamento degli scopi sociali.

ART.29 COMPOSIZIONE

L'associazione nomina un Revisore legale dei conti, con le stesse modalità con cui viene nominato il Consiglio Direttivo.

ART.30 FUNZIONI

Sono funzioni del Revisore dei conti:

- verificare le scritture compatibili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- esaminare ed esprimere pareri sul bilancio consuntivo e preventivo;

ART.31 ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In caso di necessità, dovuto a particolari finanziamenti pubblici o privati, le date di decorrenza dell'esercizio sociale possono essere modificate dal Consiglio Direttivo.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. ART. 16

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.32 DEPOSITO DEL BILANCIO

Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio a disposizione di tutti i soci.

ART.33 SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Per quanto concerne il patrimonio legato all'attività sportiva i beni saranno devoluti ai fini sportivi. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 34 NORMA FINALE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. I soci fondatori